

POLIMODA

Associazione “Ente per le Arti Applicate alla Moda ed al Costume” denominato “Polimoda”

Regolamento d'Istituto ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 212/2005

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - OFFERTA FORMATIVA	2
ART. 3 - TITOLI ACCADEMICI	2
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E DELLA DIDATTICA	2
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E INCOMPATIBILITÀ	2
ART. 5 – REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI	3
ART. 6 – ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI	3
ART. 7 - CALENDARIO ACCADEMICO	3
ART. 8 - IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI	3
ART. 9 - ATTIVITÀ FORMATIVE	4
TITOLO III - ACCESSI, ISCRIZIONI E CARRIERA DEGLI STUDENTI	4
ART. 10 - REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE AI CORSI - ISCRIZIONE	4
ART. 11 - QUALIFICA DI STUDENTE, FUORI CORSO E RIPETENTE	5
ART. 12 - FREQUENZA	6
ART. 13 – AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO	6
ART. 14 - VERIFICHE DEL PROFITTO – CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE	6
ART. 15 – TIROCINI	7
ART. 16 - TESI DI DIPLOMA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	7
ART. 17 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	8
TITOLO IV – SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA E RINUNCIA AGLI STUDI	8
ART. 18 - SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA	8
ART. 19 - RINUNCIA AGLI STUDI	8
TITOLO V – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO	8
ART. 20 – TRASFERIMENTI DA ALTRO ISTITUTO	8
ART. 21 - PASSAGGI DI CORSO	9
TITOLO VI – DIRITTI DEGLI STUDENTI	9
ART. 22 – DIRITTO ALLO STUDIO	9
ART. 23 – STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	9
TITOLO VII- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE	9
ART. 24 – NORMA DI CHIUSURA	9

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti e le strutture didattiche dei corsi di studio erogati dall'Istituto ed è emanato in attuazione dell'articolo 10 del D.P.R. 212/2005 che disciplina la definizione degli Ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

1.2 Il Regolamento - emanato ad integrazione dello Statuto di autonomia di Polimoda per prevedere le modalità di funzionamento degli Organi - disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti da Polimoda per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale, detta i principi generali, le direttive dei corsi di studio svolti dall'Istituto e regola la carriera accademica degli studenti.

ART. 2 - OFFERTA FORMATIVA

2.1 L'Istituto organizza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di un titolo di studio avente valore legale:

- Corsi di Diploma accademico di I livello

2.2 Polimoda può organizzare altresì i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:

- a) corsi formativi biennali, triennali e quadriennali;
- b) corsi di specializzazione;
- c) corsi di perfezionamento breve;
- d) corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- e) corsi di formazione, stages, seminari, workshops anche in collaborazione con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale.

Polimoda può inoltre organizzare altri tipi di corsi in conformità con la normativa vigente.

2.3 Le iniziative didattiche sopra menzionate sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 3 - TITOLI ACCADEMICI

3.1 I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Istituto vengono rilasciati al termine del percorso formativo.

3.2 L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo i parametri ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E DELLA DIDATTICA

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E INCOMPATIBILITÀ

4.1 L'organizzazione dell'Istituto si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola negli organi previsti dallo Statuto.

L'organizzazione si articola in ambiti disciplinari come definito dalla normativa ministeriale, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, dei corsi che ad essi afferiscono e strutture di servizi con funzione di erogazione di servizi generali e supporto alla didattica.

4.2 L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti, o le Scuole con esiguo numero di docenti, verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

ART. 5 – REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI

5.1 Tutti i corsi sono disciplinati dal Regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Le tipologie di attività formative, gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definiti dagli Ordinamenti ministeriali.

Il Regolamento Didattico determina l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- a) la tipologia delle attività formative;
- b) il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- c) il numero dei crediti formativi assegnati;
- d) gli obiettivi formativi specifici;
- e) l'eventuale articolazione in moduli;
- f) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità.

ART. 6 – ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI

6.1 Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studi, definiti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 212/2005, determinano:

- ✓ la denominazione del corso di studi;
- ✓ gli obiettivi formativi specifici del corso di studi;
- ✓ la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
- ✓ l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;
- ✓ eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

ART. 7 - CALENDARIO ACCADEMICO

7.1 La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° novembre al 30 ottobre dell'anno successivo. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche nel mese di ottobre in sede di calendario accademico.

L'anno accademico è suddiviso in due semestri, ciascuno dei quali è costituito da una sessione didattica composta da lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio, e da sessioni di verifica dell'apprendimento (sessioni d'esame).

7.2 Al fine di migliorare la programmazione complessiva, Polimoda si riserva in ogni caso la facoltà di anticipare o posticipare (in occasione della pianificazione del calendario didattico e dell'orario delle lezioni) i periodi di avvio e conclusione delle attività didattiche, ovvero di disporre variazioni alle giornate, agli orari e alle sedi di svolgimento, dandone opportuna comunicazione agli studenti.

I calendari didattici, gli orari dei corsi, i docenti e le sedi di svolgimento delle attività didattiche sono sempre disponibili e consultabili sul portale MyPolimoda.

ART. 8 - IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI

8.1 Le attività formative che fanno capo ai Corsi di diploma accademico di primo livello attivati da Polimoda danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi accademici (CFA) ai sensi della normativa in vigore.

Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività di laboratorio e lo studio individuale, richiesto allo Studente, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studi.

8.2 Il Diploma accademico di primo livello comporta l'acquisizione di 60 Crediti Formativi Accademici (CFA) ogni anno, per un totale di 180 Crediti Formativi Accademici (CFA) nel triennio.

Come prescritto dall'art. 6, comma 1 del D.P.R. 212/2005, al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente.

L'impegno orario complessivo da riservare a lezioni, seminari, attività di laboratorio o altre attività formative è così distribuito:

- 30% per le lezioni teoriche;
- 50% per le lezioni teorico-pratiche;
- 100% per le attività di laboratorio.

ART. 9 - ATTIVITÀ FORMATIVE

9.1 Le tipologie di attività formative, gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definiti dagli Ordinamenti ministeriali.

Tra le attività formative consentite dalla normativa vigente si annoverano:

- attività formative relative alla formazione di base;
- attività formative caratterizzanti;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi.

Le attività formative del Piano di studi si articolano in insegnamenti e vengono erogate, in tutto o in parte, nella lingua di erogazione del corso, che possono essere la lingua italiana o inglese.

9.2 Gli insegnamenti corrispondono ai campi disciplinari del Piano di studi e possono essere di durata annuale o semestrale.

Gli insegnamenti possono essere impartiti sotto forma di lezioni frontali, esercitazioni laboratoriali, workshop, seminari, guest lectures e altre forme didattiche, nel rispetto dei vincoli definiti dagli Ordinamenti Didattici di Corso.

Oltre alle suddette attività, i Corsi prevedono attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, alla preparazione del portfolio artistico e professionale, alla realizzazione di progetti individuali di produzione e ricerca e attività formative ulteriori volte ad acquisire abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

TITOLO III - ACCESSI, ISCRIZIONI E CARRIERA DEGLI STUDENTI

ART. 10 - REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE AI CORSI - ISCRIZIONE

10.1 Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 212/2005, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Il Regolamento didattico dei Corsi definisce i requisiti curriculari e le eventuali conoscenze minime richieste per l'accesso.

Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi ai Corsi di diploma accademico di primo livello – che è programmato in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema – è indicato dal Direttore Didattico, sentito il parere del Consiglio Accademico.

10.2 Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello gli studenti compilano il form presente sul sito www.polimoda.com, allegando:

- copia del diploma del titolo di studio superiore oppure certificato di iscrizione all'Istituto scolastico frequentato (se non ancora concluso il ciclo di studi);
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- lettera di motivazione/questionario;
- cv;
- portfolio.

Il processo di selezione prevede la verifica documentale, la valutazione del curriculum vitae dello studente e del suo portfolio (o di ulteriore documentazione prodotta) e termina con un colloquio atto a verificare l'attitudine del candidato verso il corso prescelto, nonché ad accertare l'adeguata preparazione iniziale riguardante la conoscenza della lingua di svolgimento delle lezioni.

Il colloquio viene svolto dal Coordinatore didattico del Corso o da docenti opportunamente individuati, e può essere effettuato anche da remoto.

La comunicazione circa l'esito del colloquio viene effettuata a mezzo posta elettronica a cura dell'Orientation Office, che invita lo Studente ad inviare copia autentica del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi quinquennali per gli studenti italiani, ovvero di un titolo di studio equipollente conseguito al termine di un ciclo di 12 anni di scolarità complessivi per gli studenti internazionali.

Gli studenti internazionali che hanno completato un percorso di studi di durata inferiore a 12 anni (con 10 o 11 anni di scolarità) possono essere ammessi solo se in possesso di un certificato attestante il completamento di uno o due anni accademici, oppure il conseguimento di un titolo di studio post secondario; oppure un diploma italiano di scuola secondaria superiore; oppure, in alternativa, iscriversi al Programma Foundation Course.

A seguito delle opportune verifiche documentali, l'Orientation Office trasmette la lettera di ammissione al corso prescelto unitamente alle istruzioni per procedere alla sottoscrizione del contratto di iscrizione con firma elettronica avanzata.

ART. 11 - QUALIFICA DI STUDENTE, FUORI CORSO E RIPETENTE

11.1 La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai Corsi che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti delle rette.

11.2 Lo studente iscritto assume la qualifica di "ripetente" qualora non abbia acquisito tutti i crediti previsti dal Regolamento di Corso per la progressione all'anno successivo o non abbia conseguito il monte ore di frequenza necessario previsto dal piano degli studi relativo al corso frequentato. Lo studente è tenuto a ripetere l'iscrizione all'anno di corso già frequentato come ripetente versando la relativa retta.

11.3 Lo studente iscritto assume la qualifica di "fuori corso" qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti in vigore, non abbia acquisito tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. Lo studente è tenuto al versamento del contributo previsto.

11.4 L'Istituto programma un'offerta didattica specifica per ogni anno di corso. Lo studente è tenuto a rispettare le indicazioni di obbligatorietà e le eventuali propedeuticità, nonché il limite minimo e massimo di crediti conseguibili definito dal regolamento didattico specifico del corso di studi, ove applicabile.

11.5 Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi per tre anni decade dalla qualifica di studente.

11.6 La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento del contributo stabilito annualmente. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale.

ART. 12 - FREQUENZA

12.1 La programmazione settimanale prevede che le attività didattiche possano tenersi dal lunedì al sabato.

Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni. Il ritardo massimo ammesso è di quindici minuti, superati i quali l'ammissione in classe è rimessa alla valutazione discrezionale del docente.

12.2 La frequenza è obbligatoria e le assenze non possono superare il 20% del monte ore previsto per ciascuna materia.

Qualora al termine delle lezioni della singola materia risulti che lo Studente non abbia conseguito la frequenza obbligatoria minima, non può essere ammesso al relativo esame di profitto.

In ogni caso, eventuali circostanze eccezionali per comprovate ragioni di salute o di carattere personale sono vagliate dal Consiglio Accademico.

ART. 13 – AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

13.1 Per essere ammesso agli esami finali di profitto, relativi agli insegnamenti del proprio piano di studi, lo studente deve:

- essere in regola con l'iscrizione al corso di studi tramite il pagamento delle relative rette e, se straniero, essere in regola con il permesso di soggiorno;
- essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo insegnamento.

Per sostenere gli esami, gli studenti possono presentare la domanda per via informatica tramite portale MyPolimoda.

ART. 14 - VERIFICHE DEL PROFITTO – CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

14.1 Il calendario degli esami è stabilito all'inizio dell'Anno Accademico dal Direttore Didattico.

L'Istituto provvede a darne agli studenti comunicazione per via informatica.

Il Direttore Didattico, sentite le necessità dei docenti e verificate le esigenze didattiche, nomina le Commissioni e dispone l'articolazione delle prove e gli orari di svolgimento delle stesse.

Lo Studente deve sostenere nel corso dell'anno accademico gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio Piano di Studi nel rispetto delle propedeuticità e degli eventuali vincoli previsti dal Regolamento dei corsi.

14.2 L'accertamento della preparazione degli Studenti avviene mediante un esame di profitto - esame orale, scritto, oppure un progetto - o con giudizio di idoneità.

Gli studenti vengono valutati con votazione espressa in trentesimi oppure con i voti "passed" o "failed". Per le votazioni espresse in trentesimi, il voto minimo sufficiente è diciotto.

14.3 Gli esami di profitto di ogni insegnamento vengono sostenuti alla presenza di una Commissione di Valutazione, composta da almeno tre membri, tra cui il docente responsabile della disciplina e da docenti designati dal Direttore Didattico.

Gli studenti devono presentarsi alla prova d'esame all'orario stabilito per il suo inizio.

La commissione, in riferimento a ciascun candidato, indica i criteri di valutazione, gli argomenti trattati, la valutazione o in alternativa l'assenza del candidato.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione ed è controfirmato dal candidato.

14.4 Lo studente ha la facoltà di decidere in quali sessioni previste dal calendario accademico annuale sostenere gli esami previsti dal proprio piano di studi.

Le sessioni d'esame ordinarie sono:

- sessione invernale;
- sessione estiva;
- sessione autunnale.

Ulteriori sessioni straordinarie possono essere autorizzate dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore Didattico.

Le sessioni d'esame straordinarie sono:

- sessione primaverile;
- sessione invernale.

ART. 15 – TIROCINI

15.1 Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica di Polimoda, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

15.2 Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

ART. 16 - TESI DI DIPLOMA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

16.1 La tesi finale di diploma è la verifica finale delle capacità acquisite dallo studente ed è costituita dalla realizzazione di un elaborato e dalla relativa esposizione dinanzi ad una commissione. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

16.2 Per sostenere la tesi lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e deve essere in regola con il pagamento delle rette e dei contributi previsti.

La Commissione di tesi è nominata dal Direttore Didattico, sentito il parere del Consiglio Accademico. La commissione è formata da docenti incaricati presso l'Istituto. Sono membri di diritto della Commissione il Direttore dei corsi e i docenti relatori.

La Commissione per la discussione delle tesi deve essere composta, nel rispetto delle norme vigenti, da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, con l'eccezione rappresentata dalla presenza di un eventuale correlatore che comunque non partecipa alla valutazione delle prove.

Il relatore della tesi deve essere scelto tra i docenti incaricati presso l'Istituto, mentre gli eventuali correlatori possono essere esterni, scelti per una specifica competenza sull'argomento di tesi.

16.3 Nel rispetto delle norme vigenti il voto sarà assegnato collegialmente dalla Commissione di tesi in 110/110. Detto punteggio non potrà essere inferiore a 66/110. Nell'assegnare il punteggio, la Commissione deve tener conto del curriculum del candidato e può assegnare non più di 8 punti.

Qualora la somma tra il punteggio assegnato e la media aritmetica degli esami di profitto raggiunga un punteggio superiore a 110, la Commissione può deliberare l'attribuzione della "lode" per l'assegnazione della quale è richiesta l'unanimità.

16.4 Le sessioni di discussione delle tesi di diploma sono fissate dal Direttore Didattico salvo casi eccezionali. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione d'esame, che dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.

16.5. Lo studente che intende discutere la tesi dovrà presentare domanda tramite Portale MyPolimoda, secondo specifica procedura.

16.6 Gli studenti, iscritti all'ultimo anno accademico, che hanno conseguito entro la sessione autunnale dello stesso tutti i crediti relativi agli esami e abbiano concluso il periodo di tirocinio,

possono discutere la tesi entro il mese di aprile dell'Anno Accademico successivo, superato il quale lo studente è tenuto ad iscriversi come studente fuori corso.

16.7 I titoli di studio vengono rilasciati ai sensi della normativa vigente.

ART. 17 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

17.1 L'attività di orientamento viene svolta verticalmente:

- in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studi corrispondente ai suoi interessi e alla sua attitudine, attraverso colloqui, open day, webinar p.e.;
- in itinere, attraverso l'affiancamento costante allo studente da parte del corpo docente e del personale amministrativo;
- in uscita, in modo da fornire allo studente tutti gli strumenti necessari per orientarsi nel mondo del lavoro.

17.2 Lo svolgimento di attività didattiche di orientamento e tutorato rientra nei compiti istituzionali di Polimoda.

L'Istituto organizza altresì attività dirette a contribuire:

- a) all'orientamento degli studenti nel corso degli studi,
- b) al miglioramento della qualità dell'apprendimento;
- c) alla riduzione degli abbandoni, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- d) ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

TITOLO IV – SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA E RINUNCIA AGLI STUDI

ART. 18 - SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA

18.1 Lo Studente che, per motivate sopravvenute esigenze, intenda sospendere temporaneamente la frequenza del Corso, potrà farne richiesta sia durante l'anno accademico, sia con riferimento all'annualità successiva.

18.2 La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria di Corso e supportata da relativa documentazione, che sarà valutata dal Consiglio Accademico.

La durata massima dell'interruzione non può superare un anno accademico, fatti salvi i periodi di interruzione per gravi e comprovati motivi.

ART. 19 - RINUNCIA AGLI STUDI

19.1 Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto da presentare presso la Segreteria didattica.

La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta la decadenza della qualifica di studente e il divieto di accedere agli spazi della scuola dedicati all'attività didattica.

TITOLO V – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

ART. 20 – TRASFERIMENTI DA ALTRO ISTITUTO

20.1 Le domande di trasferimento presso Polimoda di studenti provenienti da altra Istituzione di pari livello sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Accademico che ha facoltà di nominare un'apposita commissione che:

- a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
- b) indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
- c) stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;

- d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

20.2 Alla domanda di trasferimento devono essere allegati:

- ✓ il curriculum accademico con il programma dettagliato dei corsi seguiti, l'indicazione degli esami sostenuti, dei voti e dei CFA acquisiti;
- ✓ portfolio.

ART. 21 - PASSAGGI DI CORSO

21.1 È consentito allo studente il passaggio da un corso di studi ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata alla Segreteria didattica, che provvede a gestire l'intero iter della richiesta, la quale è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Accademico.

21.2 I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del passaggio di corso solo se previsti dal relativo Ordinamento, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli obblighi formativi, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

TITOLO VI – DIRITTI DEGLI STUDENTI

ART. 22 – DIRITTO ALLO STUDIO

22.1 L'Istituto persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso ai corsi di studio da parte degli studenti capaci e meritevoli e provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente.

22.2 L'Istituto disciplina le modalità di concessione delle borse di studio attraverso bandi di concorso per l'esonero totale o parziale del pagamento delle rette.

22.3 La regolamentazione dei bandi di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza ed emanata con decreto direttoriale.

ART. 23 – STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

23.1 L'Istituto promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e DSA all'interno della comunità accademica, garantendone la partecipazione alle attività didattico-formative tramite l'attuazione di tutte le misure necessarie al pieno esercizio del relativo diritto allo studio.

TITOLO VII- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 24 – NORMA DI CHIUSURA

24.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda, ove applicabile, al D.P.R. 212/2005 che disciplina la definizione degli Ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali.

24.2 In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato dall'Istituto ed entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale.